



Ambito Territoriale di Caccia AN1

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DI UNGULATI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN1

(Reg. Reg. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)



novembre 2014

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. e ii., dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche (in seguito citato come R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.) e dai Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010 – 2015 della Regione Marche.
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli Ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'A.T.C. AN1, in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.
3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'A.T.C. AN1.
4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 13, comma 1, lett. g) del Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC sulla base delle disposizioni del piano faunistico-venatorio provinciale ripartisce il territorio in tre zone omogenee in conformità alle specifiche previsioni di cui al vigente Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui all'articolo precedente.
2. Nel rispetto dell'art. 5 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. l'ATC, definito l'ambito territoriale di propria competenza gestionale, approva la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Cinghiale (DG-cinghiale) con validità quinquennale.
3. I DG-cinghiale hanno una superficie complessiva di pianificazione faunistico venatoria (SPFV) compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici. I DG-cinghiale comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie.
4. Oltre a quanto determinato dal presente Regolamento, l'ATC stabilisce in maniera definitiva, sulla base dei risultati del censimento della primavera 2015, contestualmente con il Piano annuale di gestione, la capienza massima relativa alle differenti tipologie di soggetti ammissibili alla gestione e prelievo della specie nelle forme previste e disciplinate dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., per ogni Zona e DG-cinghiale individuati.

ART. 3 – La gestione del Cinghiale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo dell'ATC adotta il Piano annuale di gestione del Cinghiale.

2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 6 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo del cinghiale che viene proposto alla Provincia, che lo approva apportando le eventuali modifiche.
3. Il disciplinare attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo del cinghiale.
4. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Provincia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 4 – Ammissione dei selecacciatori

1. Per la S.V. 2015/16 l'ATC AN1 ammette i selecacciatori di cinghiali nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia, escluso il territorio destinato ai gruppi di girata;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo definito dall'ATC nel Piano annuale di gestione sulla base dell'incidenza della specie Cinghiale relativamente ai danneggiamenti alle produzioni agrarie valutata sulla base territoriale delle UG-cinghiale individuate per la caccia collettiva, e comunque in numero massimo corrispondente a non più di un selecacciatore ogni ha 100 di SPFV del territorio di ogni UG-cinghiale destinata alla caccia in forma collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi nel DG-cinghiale richiesto delle Zone A e B secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Selecacciatori presentati dalle Squadre/Gruppi di girata ammessi alla gestione e prelievo nel DG di riferimento e iscritti alle/agli stesse/i;
 - b) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN1;
 - c) Selecacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
 - d) Selecacciatori autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cinghiale diverso da quello in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda
 - e) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN2;
 - f) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia al Cinghiale in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie;
 - g) Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a selecacciatore di cinghiale.
 - h) Estrazione a sorte.
3. in Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:

- a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC AN1;
 - b) i selegacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC AN1;
 - c) i selegacciatori già autorizzati alla stessa forma di prelievo sul territorio della Zona C dell'ATC AN1 la stagione venatoria precedente;
 - d) i selegacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC AN2;
 - e) i selegacciatori con residenza anagrafica nei comuni della Regione Marche;
 - f) i selegacciatori che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selegacciatore;
 - g) a parità di tali requisiti si procede a sorteggio.
4. Per l'assegnazione dell'UG-cinghiale al selegacciatore ammesso nel DG di riferimento, che l'ATC determina assegnando la stessa in via esclusiva, sono definiti i seguenti criteri di priorità:

Zona A:

- a) Proprietario di fondo agricolo di superficie pari ad almeno 2 ettari (con priorità relativa proporzionale alla superficie del fondo di proprietà) ubicato all'interno dell'UG richiesta;
- b) Conduttore di fondo agricolo di superficie pari ad almeno 2 ettari (con priorità relativa proporzionale alla superficie del fondo di proprietà) ubicato all'interno dell'UG richiesta;
- c) Scelta definita dal caposquadra relativamente a coloro presentati dalla squadra;
- d) selegacciatore che ha realizzato il maggior numero di abbattimenti in forma selettiva nella Zona A la stagione venatoria precedente;
- e) selegacciatore che ha totalizzato il maggior numero di uscite in forma selettiva nella Zona A la stagione venatoria precedente;
- f) selegacciatore già autorizzato nel DG di riferimento la stagione venatoria precedente;
- g) residenti in uno dei comuni ricadenti nel DG di riferimento;
- h) residenti in uno dei comuni dell'ATC AN1;
- i) estrazione a sorte.

Zona B:

- a) Proprietario di fondo agricolo di superficie pari ad almeno 2 ettari (con priorità relativa proporzionale alla superficie del fondo di proprietà) ubicato all'interno dell'UG richiesta;
- b) Conduttore di fondo agricolo di superficie pari ad almeno 2 ettari (con priorità relativa proporzionale alla superficie del fondo di proprietà) ubicato all'interno dell'UG richiesta;
- c) selegacciatore che ha realizzato il maggior numero di abbattimenti in forma selettiva nella Zona B la stagione venatoria precedente;
- d) selegacciatore che ha totalizzato realizzato il maggior numero di uscite in forma selettiva nella Zona B la stagione venatoria precedente;
- e) selegacciatore già autorizzato nella Zona B la stagione venatoria precedente;

- f) residenti in uno dei comuni ricadenti nella Zona B;
 - g) residenti in uno dei comuni dell'ATC AN1;
 - h) estrazione a sorte.
5. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio 2015 e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC AN1 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) presentate esclusivamente e conformemente su apposita modulistica predisposta dall'ATC AN1;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione prevista dal R.R. 3/2012 all'art. 7 comma 10.
 6. Qualora un selecciatore non venga ammesso ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre al soggetto di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.
 7. L'ATC definisce una data per il ritiro del materiale autorizzativo da parte dei selecciatori ammessi. Questi (o propri delegati) possono provvedere al ritiro del suddetto materiale entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data stabilita. Oltre tale termine il soggetto non può più effettuare il ritiro del materiale, viene escluso per la stagione venatoria in essere dalla possibilità di esercitare il prelievo in forma selettiva ed il confine dell'UG-cinghiale di riferimento viene modificato dall'ATC a proprio insindacabile giudizio.
 8. La quota versata sarà restituita dall'ATC AN1 nel caso in cui la domanda non venisse accettata per difformità rispetto ai requisiti previsti, nel caso in cui il selecciatore non venisse ammesso al prelievo nel DG oggetto di richiesta per indisponibilità di posti e nel caso in cui il selecciatore ammesso rinunci all'ammissione con nota scritta entro i tempi determinati e comunicati dall'ATC stesso.
 9. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cinghiale in forma selettiva coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria.

ART. 5 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Per la S.V. 2015/2016 l'ATC AN1 ammette i Gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona B: in numero massimo di n. 1; in numero corrispondente ad un Gruppo di girata ogni ha 1.000 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia nel caso vi fossero richieste di accesso esclusivamente da parte di Gruppi di girata.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2015.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC AN1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) Il Gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico;

essere costituito da almeno l'80% di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;

- b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC AN1;
- c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC AN1;
- d) Possono essere presentate le domande di accesso relative alla caccia al Cinghiale in selezione nel medesimo DG-cinghiale, riferite a selegacciatori abilitati, iscritti quali componenti al Gruppo.

4. Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1 lettera b), vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata, costituiti da cacciatori in possesso dei requisiti necessari per esercitare il prelievo venatorio, secondo i seguenti scalari criteri di priorità:

- a) Gruppo di girata "omologo";

Viene ritenuto Gruppo di girata "omologo" quello che mantiene almeno il 70% dei componenti che costituivano lo stesso nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.

- b) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti mai stati iscritti ad una Squadra di braccata autorizzata al prelievo nel territorio dell'ATC AN1 nelle ultime tre Stagioni venatorie;
- c) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni che rientrano sul territorio della Zona B;
- d) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC AN1;
- e) Gruppo di girata che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
- f) Gruppo di girata che dispone del maggior numero di componenti;
- g) Gruppo di girata che dispone del maggior numero di cani limieri abilitati;
- h) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.

5. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria dell'ATC AN1 entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2015, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che eventualmente hanno determinato l'ammissione del Gruppo di girata. Entro tale termine possono essere variati o aggiunti anche i cani limieri.

6. A seguito della corretta esecuzione dei censimenti l'ammissione si formalizza in maniera definitiva in base ai sopra indicati criteri.

7. L'ATC nell'ambito del Piano annuale di gestione approva la delimitazione delle UG-cinghiale eventualmente destinate al prelievo in forma di girata ricadenti nella Zona B.

8. Nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC AN1, previa definizione dei territori destinati in via esclusiva rispettivamente alle squadre di braccata e ai gruppi di girata, sulla base delle caratteristiche morfologiche dei territori e della valutazione riferita alla eccessiva presenza del cinghiale, stabilisce se l'UG-cinghiale di SPFV

superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata per l'esercizio del prelievo ad un Gruppo di girata giornalmente (sulla base di un piano di utilizzo sottoscritto dalla maggioranza dei Conduttori di limiere rappresentanti dei Gruppi ammessi in Zona B o, qualora non si registri tale maggioranza, dai Conduttori rappresentanti i Gruppi con maggior numero di componenti) o in via esclusiva per l'intera stagione venatoria considerando in tale caso i medesimi criteri di priorità definiti nel precedente comma 4.

9. Per l'esercizio del prelievo nella forma della girata in Zona C non si prevede l'individuazione di specifiche UG-cinghiale. Ha accesso prioritario a svolgere un'azione di caccia in girata in una porzione di territorio il Gruppo che delimita l'area per primo nel corso della giornata.
10. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00 per i Gruppi di girata di nuova costituzione.
11. La quota di iscrizione per i Gruppi di girata che sono stati autorizzati nella precedente stagione venatoria è stabilita dal Comitato di Gestione dell'ATC AN1 entro 15 giorni dall'avvio dell'attività di prelievo prevista dal Calendario Venatorio regionale, tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri compatibilmente con le esigenze di bilancio:
 - a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC AN1 nell'anno 2014 sul territorio in cui il Gruppo è stato autorizzato al prelievo nella Stagione venatoria precedente;
 - b) dati riferiti allo sforzo di caccia fatto registrare nella Stagione Venatoria precedente;
 - c) caratteristiche del territorio su cui il Gruppo sarà autorizzato all'esercizio venatorio nel corso della Stagione 2015/2016;
 - d) collaborazioni fornite secondo le richieste e le esigenze dell'ATC relativamente alla gestione del Cinghiale;
 - e) Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
12. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal Gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita, nell'entità e nei tempi, dall'ATC AN1.
13. L'ATC definisce una data per il ritiro del materiale autorizzativo da parte dei Gruppi di girata ammessi. I relativi Conduttori di limiere (o propri delegati) possono provvedere al ritiro del suddetto materiale previa presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della relativa quota prevista alla Segreteria dell'ATC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data stabilita. Oltre tale termine il soggetto non può più effettuare il ritiro del materiale, viene escluso per la stagione venatoria in essere dalla possibilità di esercitare la relativa forma di prelievo ed il confine delle UG-cinghiale di riferimento viene modificato dall'ATC a proprio insindacabile giudizio.
14. Qualora un Gruppo di girata non venga ammesso ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre al soggetto di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.

ART. 6 – Ammissione delle Squadre di braccata

1. L'ATC AN1 ammette le Squadre di braccata nei seguenti limiti numerici massimi:

- a) in Zona A: in numero massimo corrispondente a n. 5;
 - b) in Zona B: in numero massimo corrispondente a n. 4;
2. In deroga, per la Stagione Venatoria 2015/2016 vengono ammesse comunque le Squadre “Aggregate” e le Squadre “Omologhe” che chiedono l’ammissione nel medesimo DG-cinghiale in cui sono state autorizzate nel corso della S.V. precedente.
- Si definisce Squadra “Aggregata” quella costituita da almeno il 70% dei componenti facenti parti di 2 Squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all’atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presenta domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui è stata autorizzata almeno una delle due squadre nella stagione venatoria precedente all’atto di domanda.
- Si definisce Squadra “Omologa” quella che mantiene il 70% dei componenti che costituivano la stessa nell’atto di autorizzazione della S.V. precedente.
3. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2015.
4. Le domande vengono accolte dall’ATC AN1 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
- a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituita da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l’80% di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica predisposta dall’ATC AN1;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni con l’ATC AN1;
 - d) Possono essere presentate le domande di accesso relative alla caccia al Cinghiale in selezione nel medesimo DG-cinghiale, riferite a seccacciatori abilitati, iscritti quali componenti alla Squadra.
5. Qualora le domande delle Squadre “Aggregate” e/o “Omologhe” siano inferiori in Zona A e in Zona B ai limiti indicati al precedente comma 1 rispettivamente alla lettera a) e b), vengono ammesse anche squadre di nuova costituzione fino alla concorrenza di tali numeri massimi.
6. Nella fattispecie prevista al precedente comma 5 l’ammissione al DG-cinghiale richiesto viene definita secondo i seguenti scalari criteri di priorità:
- a) Squadra che annovera il maggior numero di componenti;
 - b) Squadra che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC AN1;
 - c) Squadra che annovera il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - d) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
7. Ogni Squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all’attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall’ATC AN1 con apposito protocollo. A seguito di tali censimenti, se realizzati

secondo quanto previsto dal predetto protocollo, la Squadra viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.

8. La Squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla segreteria dell'ATC AN1 entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2015, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che eventualmente hanno determinato l'ammissione della stessa.
9. A seguito della corretta esecuzione dei censimenti l'ammissione si formalizza in maniera definitiva in base ai sopra indicati criteri.
10. L'ATC nell'ambito del Piano annuale di gestione approva la delimitazione delle UG-cinghiale destinate al prelievo in forma di braccata nei vari DG-cinghiale, previa valutazione di proposta relativa richiesta ai rappresentanti delle Squadre ammesse per ogni DG-cinghiale.
11. Relativamente alla Zona A nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC AN1 assegna l'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, per l'esercizio del prelievo ad una Squadra in via esclusiva per l'intera stagione venatoria considerando, in tale caso, in maniera scalare i seguenti criteri di priorità:
 - a) Numero di battute realizzate la Stagione venatoria precedente sul territorio ricadente nell'UG-cinghiale;
 - b) Maggior numero di componenti iscritti;
 - c) Maggior numero di componenti residenti nei comuni dell'ATC AN1;
 - d) Sorteggio.
12. Nel caso di Squadra "Aggregata" derivante da due Squadre autorizzate in Zona A nella stagione venatoria 2014/2015 assegnatarie di UG-cinghiale tra esse confinanti, l'UG-cinghiale per la Stagione venatoria 2015/2016 da assegnare alla stessa sarà definita mantenendo almeno l'80% del territorio corrispondente alla somma dei territori delle due UG-cinghiale 2014/2015 assegnate alle Squadre di origine. Nel caso in cui la somma dei territori delle due UG-cinghiale 2014/2015 assegnate alle Squadre di origine risulti al di sotto di 2.600 ettari di S.P.F.V. la Squadra "Aggregata" avrà assegnata per la S.V. 2015/2016 una UG-cinghiale corrispondente al 100% della somma stessa.
13. Relativamente alla Zona B nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC AN1, previa definizione dei territori destinati in via esclusiva rispettivamente alle squadre di braccata e ai gruppi di girata, sulla base delle caratteristiche morfologiche dei territori e della valutazione riferita alla eccessiva presenza del cinghiale, stabilisce se l'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata per l'esercizio del prelievo ad una Squadra giornalmente (sulla base di un piano di utilizzo sottoscritto dalla maggioranza dei Capisquadra rappresentanti delle Squadre ammesse in Zona B o, qualora non si registri tale maggioranza, dai Capisquadra rappresentanti le Squadre con maggior numero di componenti) o in via esclusiva per l'intera stagione venatoria considerando, in tale caso, in maniera scalare i seguenti criteri di priorità:
 - a) Squadre "Aggregate"
 - b) Squadre "Omologhe"
 - c) Squadre di nuova costituzione;

- d) Numero di battute realizzate la Stagione venatoria precedente sul territorio ricadente nell'UG-cinghiale;
 - e) Maggior numero di componenti iscritti;
 - f) Maggior numero di componenti residenti nei comuni dell'ATC AN1;
 - g) Sorteggio.
14. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 2.000,00 per le Squadre di nuova costituzione.
15. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00 per le Squadre "aggregate" solo se in Zona B. La quota per tali Squadre è fissata in € 500,00 anche relativamente all'eventuale iscrizione per la Stagione venatoria 2016/2017.
16. La quota di iscrizione per le Squadre "Aggregate" in Zona A e per le Squadre "Omologhe" è stabilita dal Comitato di Gestione dell'ATC AN1 entro 15 giorni dall'avvio dell'attività di prelievo prevista dal Calendario Venatorio regionale, tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri compatibilmente con le esigenze di bilancio:
- a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC AN1 nell'anno 2014 sul territorio in cui la Squadra è stata autorizzata al prelievo nella Stagione venatoria precedente;
 - b) dati riferiti allo sforzo di caccia complessivo (in forma di braccata e attraverso le azioni dei selescacciatori presentati) fatto registrare nella Stagione Venatoria precedente;
 - c) caratteristiche del territorio su cui la Squadra sarà autorizzata all'esercizio venatorio nel corso della Stagione 2015/2016;
 - d) partecipazione alla gestione attraverso la presentazione di selescacciatori;
 - e) collaborazioni fornite secondo le richieste e le esigenze dell'ATC relativamente alla gestione del Cinghiale;
 - f) Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
17. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla Squadra la quota di iscrizione stabilita, nell'entità e nei tempi, dall'ATC AN1.
18. L'ATC definisce una data per il ritiro del materiale autorizzativo da parte delle Squadre ammesse. I relativi Capisquadra (o propri delegati) possono provvedere al ritiro del suddetto materiale previa presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento della relativa quota prevista alla Segretaria dell'ATC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data stabilita. Oltre tale termine il soggetto non può più effettuare il ritiro del materiale, viene escluso per la stagione venatoria in essere dalla possibilità di esercitare la relativa forma di prelievo ed il confine delle UG-cinghiale di riferimento viene modificato dall'ATC a proprio insindacabile giudizio.
19. Qualora una Squadra non venga ammessa ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre al soggetto di operare in un altro DG-cinghiale avente capienza.

ART. 7 – La gestione dei DG-cinghiale

1. In ogni DG-cinghiale il Comitato di Gestione dell'ATC, a proprio insindacabile giudizio, nomina un Responsabile di distretto avente le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., scegliendolo nell'ambito di una rosa di tre nominativi fornita dai capisquadra di ogni DG-cinghiale.
2. Annualmente il Comitato di Gestione dell'ATC definisce eventuali forme di compensazione a beneficio dei Responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.
3. Le squadre, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione di cinghiale, che non possono cacciare in modo congiunto, sono tenuti a rispettare le modalità di prelievo stabilite nel disciplinare attuativo di cui al precedente art. 3, comma 2.
4. Il trattamento delle spoglie dei cinghiali abbattuti sarà stabilito in conformità con il R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. dal successivo apposito disciplinare e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
5. Qualora la valutazione dell'andamento mensile degli abbattimenti non sia ritenuta in linea con gli obiettivi gestionali prefissati, l'ATC può consentire il prelievo venatorio nei tempi previsti dal calendario venatorio e nei luoghi indicati dall'ATC stesso a proprio insindacabile giudizio, ad una squadra di pronto intervento, appositamente autorizzata dalla provincia, e composta secondo i requisiti previsti dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. da cacciatori non iscritti ad alcuna squadra/gruppo di girata ammesso al prelievo nella stagione venatoria di cui trattasi.
6. Squadre e/o Gruppi di girata che in fase di richiesta di accesso al prelievo presentino nella propria composizione un gruppo di componenti pari o superiore al 15% della composizione stessa inserito nella composizione di altre Squadre e/o Gruppi di girata richiedenti l'accesso nell'ambito del medesimo ATC o in altri ATC della Regione Marche sono comunque esclusi dalla possibilità di ammissione.

ART. 8 – Controllo di Cinghiale

1. Il controllo è effettuato nel rispetto del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art. 11 e secondo le norme emanate in merito dalla Provincia.

TITOLO III - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 9 – Generalità

1. In relazione ai dati attualmente disponibili e certi sul territorio della Provincia di Ancona le specie presenti con popolamenti atti alla programmazione di una gestione faunistico-venatoria sono Capriolo e Daino. Pertanto relativamente ad altre specie di Cervidi queste non saranno soggette a specifica gestione sino quando le segnalazioni di presenza non saranno tali da indurre il Comitato di Gestione dell'A.T.C. ad integrare il presente regolamento per disciplinare le attività gestionali e di prelievo delle stesse.

ART. 10 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale,

ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale.

2. I DG-cervidi hanno una superficie complessiva compresa tra 2.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici. I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie
3. L'ATC stabilisce mediante il piano annuale di gestione il numero dei seleggiatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cervidi individuato.
4. Nell'ambito del Piano annuale di gestione l'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari.

ART. 11 – La gestione dei Cervidi

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo dell'ATC adotta il Piano annuale di gestione dei Cervidi.
2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 13 del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo dei Cervidi che viene proposto alla Provincia, che lo approva apportando le eventuali modifiche
3. Il disciplinare attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo ed al controllo dei Cervidi.
4. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Provincia entro il 15 aprile.
5. Il prelievo di capriolo e daino può essere attuato solo quando nei DG-cervidi la densità stimata per le differenti specie è pari o superiore a 5 individui/km², o la consistenza nell'UG-cervidi sia superiore a trenta individui.

ART. 12 – Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi

1. Il numero di seleggiatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i seleggiatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall'ATC.
3. Rispetto al numero di seleggiatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 1, vengono comunque rispettati i seguenti criteri di priorità:

- a) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC AN1;
 - b) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti in altro ATC della provincia di Ancona;
 - c) Selecacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche/Repubblica di San Marino;
 - d) Altri.
4. Nell'ambito di ogni livello di priorità l'ATC assegna i DG-cervidi per l'effettuazione dell'attività di censimento ai selecacciatori richiedenti in base ad una graduatoria di merito, i cui parametri di valutazione sono riportati al seguente comma 7, nel rispetto dell'indicazione di massima relativamente alla capacità ricettiva e delle esigenze tecnico-gestionali.
 5. In ogni DG-cervidi l'ATC nomina un Responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., e un massimo di n. 2 Vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. a proprio insindacabile giudizio, adottando la scelta nell'ambito di una rosa di nominativi fornita dai componenti del DG, per ognuno dei ruoli suddetti.
 6. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
 7. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella:

Titolo	Punteggio
1. Dotazione di base	Residuo della stagione precedente
2. Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche	10% del punteggio complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum")
3. Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC oggetto di domanda nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta	+5
4. Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>)	+15
5. Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta	+10 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica che attesti la proprietà (atto notarile/visura catastale con carta di

Titolo	Punteggio
	riferimento) e “una tantum”
6. Conduzione di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha 2,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta	+8 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica (contratto d'affitto/conduzione) e “una tantum”
7. Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e “una tantum”
8. Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)	+4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e “una tantum”
9. Esercizio della caccia di selezione ai Cervidi effettuato nella Stagione Venatoria scorsa.	+2 Nel caso in cui venga dimostrato l'effettivo esercizio di caccia di selezione ai Cervidi sul territorio a gestione programmata della caccia di almeno un ATC nazionale nella stagione venatoria precedente – Punti aggiornabili ad ogni anno
10. Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	-40
11. Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 0 Tutte le consegne puntuali e corrette Non tutte le consegne puntuali e corrette
12. Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-40
13. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o inferiore a 4 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-30
14. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-20
15. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di	-3

Titolo	Punteggio	
prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguale o superiore a 9		
16. Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+3	
17. "Tiro sanitario" nell'ambito della classe di sesso ed età assegnata	+5	ogni capo
18. Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti)	+1	Per ogni reperto ascrivibile ad un capo preparato correttamente
	0	Per ogni reperto non preparato adeguatamente
	-2	Per mancata consegna di almeno un reperto ascrivibile ad ogni capo
19. Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (valutata da specifica Commissione tecnica nominata dal Comitato di Gestione dell'ATC)	+5	Trofei estremamente scadenti
	0	
	-7	Trofei estremamente di qualità
20. Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (mancanza di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto o suo Vice)	-15	ogni abbattimento
21. Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10	ogni abbattimento
22. Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+1	ogni caso documentato dal RUF concluso senza il recupero dell'animale (per un massimo di casi cumulabili pari a 2/stagione)
	+5	ogni caso documentato dal RUF concluso con il recupero dell'animale abbattuto (per un massimo di n. 1 caso/stagione)
23. Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+2	ogni uscita (per un massimo di 14 punti assegnabili)
24. Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-30	ogni errore
25. Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-15	ogni errore

Titolo	Punteggio
26. Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-5 ogni errore
27. Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A., entro i termini stabiliti dall'ATC AN1	-50
28. Svolgimento del Ruolo di Responsabile di Distretto	+ 15 Per coloro che hanno svolto l'attività nell'assoluto rispetto delle indicazioni fornite dall'ATC
29. Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	da definire caso per caso

8. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente la scala di priorità per quanto riguarda la scelta dell'UG-cervidi, nonché costituisce la moneta per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG.
9. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC.
10. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.
11. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
 - 1) Selecacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cervidi in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda;
 - 2) Selecacciatori autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cervidi diverso da quello in cui hanno esercitato il prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda
 - 3) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie;
 - 4) Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a selecacciatore di Cervidi.
 - 5) Selecacciatori con minore età anagrafica.

Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.

12. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC esclude il selecacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere.
13. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
14. L'assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:
- | | |
|---|-----|
| a) CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -2 |
| b) CP e DA Maschio di un anno (M1): | -7 |
| c) DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -10 |
| d) CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -20 |
| e) CP e DA Femmina (F1/F2): | -4 |
15. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti;
 - maschi subadulti;
 - maschi giovani;
 - femmine;
 - piccoli.
16. I capi assegnati non possono essere ceduti.
17. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecacciatore entro i termini stabiliti dall'ATC AN1, a pena di esclusione dell'assegnazione dell'UG-cervidi e del Piano di Abbattimento.
18. Il selecacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.
19. Il selecacciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
20. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
21. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cervidi coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 13 – Norme accessorie

1. I punteggi relativi all'aggiornamento della Gra.Ce. così come definiti dal comma 7 del precedente articolo 12 si applicano in riferimento alla Stagione Venatoria 2014/2015.
2. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. o nei rispettivi disciplinari attuativi provinciali.
3. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può proporre alla Provincia nel corso dell'anno la modifica dei relativi Piani di abbattimento e delle modalità di esecuzione degli stessi. La Provincia eventualmente approva.

Arcevia, 28/11/2014

§ § §